SIULP fl@sh
COLLEGAMENTO
www.siulp.it - nazionale@siulp.it

Le notizie sotto il riflettore… in breve

Procedura di assunzione di 1851 Allievi Agenti della Polizia di Stato indetto con decreto del Capo della Polizia del 19 aprile 2019

La scorsa settimana abbiamo pubblicato su queste pagine il testo della nota inviata al Capo della Polizia con la quale, in buona sostanza, si chiedeva di esaminare la possibilità di operare, nell'attualità della fase transitoria del riordino delle carriere, una deroga ai requisiti previsti dal riordino (età e titoli di studio) per l'accesso al primo ruolo. Al riguardo, abbiamo rappresentato come un'iniziativa di questo genere, adottata limitatamente alla procedura concorsuale in atto, valorizzerebbe il significato del riordino stesso senza vanificarne l'elemento portante costituito dalla rivisitazione dei requisiti soggettivi.

Intanto, prendiamo atto con soddisfazione di una importante novità sopraggiunta al riguardo della procedura concorsuale di cui ci stiamo occupando. La partecipiamo ai nostri lettori.

Il contenzioso azionato dal SIULP presso il TAR del Lazio, registra un primo positivo risultato. Il Presidente del TAR Lazio, col decreto 05036/2019 Reg.prov.cau., pronunciato "inaudita altera parte" il 23 luglio 2019, ha accolto l'istanza cautelare, avanzata dai nostri legali, avv.ti Pietro Barbaro e Mariagrazia Rua, ammettendo, con riserva, alle prove psico attitudinali, tutti i ricorrenti in possesso del requisito del voto utile. Ricordiamo che si tratta del ricorso 9560/2019 proposto gratuitamente a favore di famigliari di nostri iscritti che hanno partecipato alla procedura concorsuale in argomento.

Vogliamo, inoltre, ricordare che nel nr. 22 del 31 maggio 2019 di questo notiziario, visionabile nell'apposita sezione del nostro sito web www.siulp.it, abbiamo dato notizia della decisione della Segreteria Nazionale del SIULP di patrocinare un ulteriore ricorso collettivo al Capo dello Stato al fine di venire incontro alle numerosissime richieste nostri iscritti, per i quali essendo scaduti i termini per ricorrere al TAR, residuava solo la possibilità di proporre il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica a favore dei propri famigliari esclusi dalle selezioni perché non in possesso dei requisiti previsti dall'attuale normativa per l'accesso al ruolo base.

Il ricorso è pendente e non mancheremo di riferire gli esiti dell'iniziativa su queste stesse pagine.

FLASH nr. 30 – 2019

- Procedura di assunzione di 1851 Allievi Agenti della Polizia di Stato indetto con decreto del Capo della Polizia del 19 aprile 2019
- Rappresentatività OO. SS. della Polizia di Stato e ripartizione dei contingenti dei distacchi e dei permessi sindacali retribuiti per il triennio 2019 – 2021
- SICUREZZA: SIULP, gravissima la delegittimazione dei Questori. A rischio la tenuta del sistema sicurezza. Il ministro Salvini chiarisca l'accaduto.
- Ricorso mancato pagamento indennità autostradale
- Riconoscimento indennità giudiziaria ai colleghi in servizio presso le sezioni di P.G. dei tribunali
- Siulp Sondrio: Christian Caspani eletto nuovo segretario generale provinciale
- Fondo destinato alle qualifiche di Vice Questore e V. Questore Agg. (Art.45 comma 11 D.Lgs. 95/2017): Esito incontro
- La vendita di cannabis light, allo stato attuale, costituisce reato
- Sequestro preventivo della pensione - ammissibilità e limiti

Notiziario settimanale della Segreteria Nazionale SIULP – Sindacato Italiano Unitario Lavoratori Polizia
Sede legale e redazione: via Vicenza 26 – 00185 – Roma - tel. 06-4455213 fax 06-4469841 email nazionale@siulp.it
Direttore Responsabile Felice Romano Stampato in proprio Iscr. Trib. Roma n.397/99 Iscr. ROC n.1123

Rappresentatività organizzazioni sindacali della Polizia di Stato e ripartizione dei contingenti dei distacchi e dei permessi sindacali retribuiti per il triennio 2019 - 2021

Riportiamo il testo della lettera Prot.: 1.9.5/ic/650/2019 inviata lo scorso 24 luglio al Ministro per la Semplificazione e della Pubblica Amministrazione Sen. Giulia Bongiorno.

Con decreto del 25 giugno 2019, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 16 luglio 2019, si è proceduto all'individuazione delle Organizzazioni Sindacali rappresentative, sul piano nazionale, del personale non dirigente della Polizia di Stato ed alla ripartizione dei contingenti complessivi dei distacchi sindacali retribuiti per il triennio 2019 – 2021.

Fatto sta, che la ripartizione risulta effettuata senza considerare i dieci distacchi che l'articolo 31 del DPR 164/2002 riservava per i Corpo Forestale dello Stato il cui personale è stato assorbito dall'Arma dei Carabinieri.

La questione non è di poco conto, né può essere risolta sulla base del tenore letterale del citato articolo 31, che determina il limite massimo dei distacchi sindacali autorizzabili, a favore del personale di ciascuna Forza di polizia ad ordinamento civile, nei contingenti complessivi di sessantatré distacchi per la Polizia di Stato, di trentadue distacchi per il Corpo di polizia penitenziaria e di dieci distacchi per il Corpo forestale dello Stato.

Invero, com'è ben noto, alla determinazione del contingente complessivo dei distacchi attribuiti alle organizzazioni sindacali del personale civile del Comparto sicurezza, è stato attribuito un valore che ha comportato una quantificazione dei costi con relativa imputazione alle risorse assegnate e destinate, dalla legge di bilancio, al finanziamento della contrattazione collettiva delle Forze di polizia ad ordinamento civile.

Per tale ragione, non appare plausibile che l'assorbimento del Corpo forestale dello Stato nell'Arma dei Carabinieri possa comportare un decremento del numero complessivo dei distacchi a disposizione delle organizzazioni sindacali del personale a status civile del Comparto Sicurezza.

Lo stesso principio vale per la ripartizione dei permessi sindacali, atteso che la bozza del relativo decreto, inviata lo scorso 17 luglio, non tiene in alcun conto l'esigenza di riassegnare il contingente dei permessi (quarantottomila ore) che l'articolo 32 comma 2 del DPR 164/2002 riservava al Corpo Forestale della Stato.

Allo stato attuale, le ripartizioni dei contingenti dei distacchi e dei permessi sindacali retribuiti per il triennio 2019 – 2021, così come ipotizzate e previste, rappresentano una grave penalizzazione sotto il profilo di una ingiustificata decurtazione delle risorse destinate dalla contrattazione collettiva al finanziamento di strategiche prerogative sindacali.

Con la presente, pertanto, si chiede di procedere alla riassegnazione dei distacchi e delle ore di permesso, non più fruibili, già destinate ai sindacati del personale dell'ex corpo forestale dello Stato.

Nel richiamare la Sua attenzione sull'esigenza di individuare con urgenza una soluzione alla problematica esposta, chiediamo la costituzione di un tavolo di discussione la cui collocazione naturale non può che essere la definizione della coda contrattuale, per la parte normativa, discendente dall'accordo recepito nel D.P.R. 15 marzo 2018 n. 39.

La ringraziamo per l'attenzione che vorrà rivolgere alle nostre istanze e Le rinnoviamo sentimenti di elevata stima.

Sportello Siulp: consulenza *on line*
Gli esperti Adiconsum sono a vostra disposizione per informarvi ed assistervi. Il servizio *online* garantisce riservatezza, rapidità di risposta e completezza dell'informazione. Il servizio è gratuito ed è riservato esclusivamente agli iscritti SIULP
Sul sito servizi.siulp.it

SICUREZZA: SIULP, gravissima la delegittimazione dei Questori.

A rischio la tenuta del sistema sicurezza. Il ministro Salvini chiarisca l'accaduto.

Quando abbiamo denunciato che il Prefetto di Napoli, nel convocare il Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica in occasione delle universiadi relegò l'Autorità di P.S. tecnica (Questore) al pari dei responsabili delle altre Forze di polizia obbligandoci a chiedere chiarimenti al Capo della Polizia-Direttore Generale della P.S., pensammo che quell'errore, sebbene grave anzi gravissimo, fosse da attribuire ad una svista di quel Prefetto.

Oggi, dopo che il Prefetto di Catania ha utilizzato lo stesso metodo per la convocazione dell'odierno Comitato Provinciale di quella città, riteniamo sia fondato il sospetto che non di svista si è trattato a Napoli e a Catania. Giacché emerge una chiara volontà di queste autorità di svilire e delegittimare la delicata e paritaria funzione dell'Autorità di P.S. tecnica (Questore) che, per la Legge 121/81, è equivalente a quella dell'Autorità di P.S. politica provinciale (Prefetto).

Il tutto sottolineando che il Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica è un organo consultivo.

Quanto accaduto è un fatto gravissimo che non solo offende l'autorevolezza dell'Autorità di P.S. tecnica e le prerogative, ma mina anche il delicato e complesso equilibrio alla base del nostro sistema di sicurezza pluralista.

Un fatto senza precedenti che richiede un immediato intervento del ministro Salvini, nella sua qualità di Autorità nazionale di P.S., per chiarire se è una sua direttiva o comunque condivide questo "attacco" all'attuale assetto del nostro sistema sicurezza. Un sistema a cui l'80% degli italiani conferiscono il proprio gradimento individuando nella Polizia di Stato la prima istituzione del nostro Paese.

E' quanto afferma Felice Romano, Segretario Generale del Siulp, in merito alla convocazione del Comitato provinciale dell'ordine e della sicurezza pubblica a Catania, che segue quella avvenuta a Napoli, con le stesse modalità, nella quale il Questore viene "degradato" dalle proprie funzioni di Autorità tecnica di P.S. provinciale.

Questo fatto - continua Romano - è gravissimo e se non chiarito immediatamente mina la tenuta del sistema sicurezza del nostro Paese con tutte le gravi ripercussioni che ciò può comportare.

Ecco perché, conclude il leader del Siulp, chiediamo al ministro Salvini, quale Autorità nazionale di P.S., di fare immediata chiarezza su quanto accaduto a Napoli e oggi a Catania.

In caso di mancato chiarimento o di non condivisibili giustificazioni, il SIULP è pronto a scendere in piazza a tutela della dignità e delle prerogative dell'Autorità di P.S. tecnica provinciale (Questore), della Istituzione Polizia di Stato e di tutti i suoi appartenenti.

Roma, 22 luglio 2019.

servizi.siulp.it il portale dedicato agli iscritti
assistenza fiscale e previdenziale, convenzioni e altro

Ricorso mancato pagamento indennità autostradale

Nel precedente numero di questo notiziario abbiamo pubblicato il testo della nota, inviata al Dipartimento, con la quale si denunciavano gli ingiustificabili ritardi con cui vengono corrisposti gli emolumenti connessi alle prestazioni rese dai colleghi della polizia Stradale sulle autostrade italiane, segnalando come, ad oggi, diversamente a quanto preannunciato, fosse stato saldato solamente il periodo settembre-novembre 2017.

Oggi, possiamo annunciare con soddisfazione che il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia, Sez. di Catania, con provvedimento 03022/2019 Reg. pro. Pres. ha emesso,, in data 23 luglio 2019, decreto ingiuntivo nei confronti del Ministero dell'Interno per il pagamento delle somme dovute a titolo di indennità autostradale in a favore di un nutrito gruppo di colleghi iscritti al SIULP che avevano aderito al ricorso collettivo patrocinato gratuitamente dalla nostra organizzazione.

Riconoscimento indennità giudiziaria ai colleghi in servizio presso le sezioni di P.G. dei tribunali

Su queste pagine (nr. 10 dell'8 marzo 2019), abbiamo pubblicato il testo della nota prot. 4.22.0/IC/180/2019 inviata al Dipartimento lo scorso 4 marzo 2019, avente per oggetto: Attribuzione dell'indennità "di amministrazione", di cui alla legge 22 giugno 1988 n. 221, ai dipendenti della Polizia di Stato in servizio presso le Sezioni di P.G. dei Tribunali.

Al riguardo si riporta il testo della risposta del Dipartimento pervenuta con la nota 555/RS/01/20/19/4736 del 14 giugno 2019: "Con riferimento alla nota concernente l'oggetto, si rappresenta che la problematica è all'attenzione delle competenti articolazioni dipartimentali. Si fa riserva, pertanto, di fornire notizie non appena in possesso di quest'ufficio"

Siulp Sondrio: Christian Caspani eletto nuovo segretario generale provinciale

Il Direttivo provinciale del Siulp di Sondrio ha eletto il nuovo Segretario Generale provinciale nella persona del collega Christian Caspani

Nel ringraziare il Segretario Uscente Mauro Verga per l'eccellente lavoro sin qui svolto, formuliamo al neo Segretario i migliori auguri per un proficuo lavoro.

Fondo destinato alle qualifiche di Vice Questore e Vice Questore Agg. (Art.45 comma 11 D.Lgs. 95/2017): Esito incontro

Nel pomeriggio di oggi presso la Sala Europa di via Panisperna 200, si è tenuto l'incontro tra una delegazione di parte pubblica e le OO.SS. della Polizia di Stato maggiormente rappresentative.

L'incontro era finalizzato ad un confronto sulla bozza del decreto interministeriale relativo ai compensi specifici per vice questori aggiunti, vice questori e qualifiche corrispondenti, individuati al fine di fronteggiare specifiche esigenze di carattere operativo ovvero valorizzare l'attuazione di specifici programmi o il raggiungimento di qualificati obiettivi e, nella più generale prospettiva dell'efficientamento dei servizi istituzionali, ai vice questori aggikunti, vice questori e qualifiche corrispondenti che hanno prestato servizio nel periodo dal 1° gennaio 2018 al 30 giugno 2019.

In esordio, il Dir.Gen.le Dr. Maurizio Ianniccari, ha chiarito che i criteri sottesi alla distribuzione dell'emolumento de quo sono, in massima parte, identici a quelli adottati per la distribuzione del FESI, ribadendo comunque la natura negoziale del medesimo.

In particolare, il compenso di valorizzazione è attribuito ai vice questori aggiunti, vice questori e qualifche corrispondenti in servizio nell'anno 2018 e nel periodo dal 1 gennaio al 30 giugno 2019 calcolando i giorni di effettiva presenza in servizio prestati nel corso del periodo predetto.

Ai fini del calcolo sono equiparati ai giorni di effettiva presenza in servizio :

a) Le assenze per infermità conseguenti ad infortuni occorsi in servizio;
b) Le assenze per terapie salvavita consequenziali alla loro somministrazione;
c) Le assenze per effetto dell'applicazione della legge 5 febbraio 1992 n.104;
d) Le assenze derivanti dal divietop di adibire al lavoro le donne previsto dal Capo III del decreto legislativo 26 marzo 2001 n.151;
e) I permessi sindacali, compresi quelli autorizzati in forma cumulativa i distacchi.

In conclusione il dr. Ianniccari ha, altresì, evidenziato che è intenzione dell'Amministrazione procedere speditamente al fine di erogare in tempi ragionevoli le somme agli interessati.

Nell'occasione il Siulp ha contestato la differenziazione delle misure dei compensi in relazione alla qualifica ritenendo che al pari del restante personale il compenso non possa essere diversificato.

Ha, altresì, manifestato il proprio dissenso in ordine alla ipotesi che prevede la cifra, pro capite, per turno, di euro 4,04 per i vice questori e di euro 4,00 per i vice questori aggiunti evidenziando che tali importi sono inferiori a quelli già destinati per l'anno 2018 al restante personale (dalla qualifica di Agente a quella di Commissario Capo).

Nel sottolineare la natura contrattuale di tale emolumento ha, infine, auspicato una velocizzazione delle procedure al fine il pagamento agli aventi diritto nel più breve tempo possibile e, comunque, non oltre i mesi di settembre/ottobre p.v.

In ordine a quanto osservato dal Siulp l'Amministrazione si è riservata la decisione di equiparare la misura del compenso relativa alle due qualifiche, mentre per quanto riguarda l'importo pro capite ha chiarito che sarà possibile addivenire al calcolo esatto solo dopo la rilevazione effettiva delle presenze, atteso che, allo stato, l'importo è stato calcolato sulla base di una ipotesi che prevede 450 giorni complessivi di presenza pro capite (300 per l'anno 2018 e 150 per l'anno 2019).

Roma 24 Luglio 2019

La vendita di cannabis light, allo stato attuale, costituisce reato

La vendita di Cannabis light costituisce reato. Il principio è stato enunciato dalla Cassazione a Sezioni Unite con la Sentenza n. 30475/2019.

Viene così definito il contrasto giurisprudenziale relativo alla corretta interpretazione della legge n. 242/2016 alla luce del TU n. 309/1990 e, in particolare, al rapporto intercorrente tra la coltivazione della cannabis e la vendita dei suoi derivati.

Invero, secondo gli Ermellini; commercializzare al pubblico i derivati della coltivazione di cannabis sativa L. come foglie, infiorescenze, olio, resina, anche se il contenuto di THC è inferiore allo 0,6, è reato ai sensi dell'art 73 del DPR n. 309/1990 , a meno che questi non siano privi di effetto stupefacente o psicotropo.

La questione era stata rimessa alle Sezioni Unite dalla quarta Sezione penale della Corte di Cassazione, sulla base della necessità di risolvere un marcato contrasto fra due diversi indirizzi giurisprudenziali.

Secondo un indirizzo, la legge 242/2016 non permette la commercializzazione dei derivati come hashish e marijuana, poiché la novella disciplina solo la coltivazione della canapa per i fini commerciali elencati dall'art. 1, comma 3, legge n. 242 del 2016, tra i quali non rientra la commercializzazione dei prodotti costituiti dalle infiorescenze e dalla resina. In questo ambito i valori di THC consentiti dall'art. 4, comma 5, della legge si riferiscono solo alla percentuale di principio attivo presente nelle piante in coltivazione, non al prodotto commercializzato. "Secondo tale orientamento, la commercializzazione dei derivati dalla coltivazione di cannabis sativa L, sempre che presentino un effetto drogante, integra tuttora gli estremi del reato di cui all'art. 73, d.P.R. n. 309/1990."

Per l'altro indirizzo, invece, "nella filiera agroalimentare della canapa che la novella del 2016 intendepromuovere, rientra la commercializzazione dei relativi derivati. Dalla liceità della coltivazione discende, pertanto, la liceità dei prodotti che contengano una percentuale di principio attivo inferiore allo 0,6 per cento. Deve quindi escludersi, ove le infiorescenze provengano da coltivazioni lecite ex lege n. 242 del 2016, la responsabilità penale sia dell'agricoltore che del commerciante."

Questo, quindi, il quesito sottoposto alle SU: "Se le condotte diverse dalla coltivazione di canapa delle varietà di cui al catalogo indicato nell'art. 1, comma 2, della legge 2 dicembre 2016, n. 242, e, in particolare, la commercializzazione di cannabis sativa L, rientrino o meno, e se sì, in quali eventuali limiti, nell'ambito di applicabilità della predetta legge e siano, pertanto, penalmente irrilevanti ai sensi di tale normativa."

Sulla base di una lunga e complessa motivazione, che richiama la normativa di riferimento nazionale e comunitaria e la giurisprudenza in materia, le Sezioni Unite della Cassazione enunciano il seguente principio di diritto: "La commercializzazione al pubblico di cannabis sativa L. e, in particolare, di foglie, infiorescenze, olio, resina, ottenuti dalla coltivazione della predetta varietà di canapa, non rientra nell'ambito di applicabilità della legge n. 242 del 2016, che qualifica come lecita unicamente l'attività di coltivazione di canapa delle varietà ammesse e iscritte nel Catalogo comune delle varietà delle specie di piante agricole, ai sensi dell'art. 17 della direttiva 2002/53/CE del Consiglio, del 13 giugno 2002 e che elenca tassativamente i derivati dalla predetta coltivazione che possono essere commercializzati, sicché la cessione, la vendita e, in genere, la commercializzazione al pubblico dei derivati della coltivazione di cannabis sativa L., quali foglie, infiorescenze, olio, resina, sono condotte che integrano il reato di cui all'art. 73, d.P.R. n. 309/1990, anche a fronte di un contenuto di THC inferiore ai valori indicati dall'art. 4, commi 5 e 7, legge n. 242 del 2016, (ovvero dello 0,6 di THC) salvo che tali derivati siano, in concreto, privi di ogni efficacia drogante o psicotropa, secondo il principio di offensività".

Questo perché il livello dello 0,6 di THC previsto per il coltivatore, può aumentare in fase di maturazione, ma anche perché la legge del 2016 prevede che la coltivazione debba essere finalizzata alla produzione di fibre e comunque ad usi diversi da quelli diretti alla produzione di sostanze con effetto drogante.

La sentenza parla chiaro: "l'offerta a qualsiasi titolo, la distribuzione e la messa in vendita dei derivati dalla coltivazione della cannabis sativa L. - integrano - la fattispecie incriminatrice D.P.R. n. 309 del 1990, ex art. 73".

Dunque, i growshop sbocciati come funghi in tutta Italia negli ultimi anni con un giro d'affari di oltre 40 milioni di euro (peraltro in crescita) che fine faranno? Potranno abbassare le serrande?

La stessa Suprema Corte, chiarisce che, una volta delineato il vigente quadro normativo, nondimeno, "si impone l'effettuazione della puntuale verifica della concreta offensività delle singole condotte, rispetto all'attitudine delle sostanze a produrre effetti psicotropi. Tanto si afferma, alla luce del canone ermeneutico fondato sul principio di offensività, che, come detto, opera anche sul piano concreto, di talché occorre verificare la rilevanza penale della singola condotta, rispetto alla reale efficacia drogante delle sostanze oggetto di cessione".

In buona sostanza, spetterà al giudice valutare la "reale efficacia drogante".

Inoltre, dal Palazzaccio si lascia aperto uno spiraglio, nel senso che "resta ovviamente salva la possibilità, per il legislatore, di intervenire nuovamente sulla materia - nell'esercizio della propria discrezionalità e compiendo mirate scelte valoriali di politica legislativa - così da delineare una diversa regolamentazione del settore che involge la commercializzazione dei derivati della cannabis sativa L, nel rispetto dei principi costituzionali e convenzionali".

Sequestro preventivo della pensione-ammissibilità e limiti

Per i Giudici della Cassazione, è possibile il sequestro preventivo della pensione ma al netto del triplo dell'assegno sociale, se sul conto corrente si versa solo la pensione

In pratica è necessario lasciare un importo non inferiore ad almeno il triplo dell'assegno sociale a carico di chi accredita sul conto corrente solo i ratei di pensione che costituiscono l'unica fonte di reddito.

Il D.L. n. 83/2015, infatti, nel riscrivere l'art. 545 c.p.c., ha voluto garantire il minimo vitale quando l'accredito ha luogo in data anteriore al pignoramento, salvi gli specifici limiti riguardanti accrediti successivi. E la norma può essere applicata anche in materia di sequestro preventivo, al fine di garantire i diritti inalienabili della persona.

Il principio è stato enunciato dalla sesta sezione penale, nella sentenza n. 13422/2019, che ha accolto il ricorso di un'anziana signora che aveva contestato il sequestro preventivo del saldo del conto corrente su cui erano confluiti i ratei della sua pensione.

In Cassazione, la ricorrente ha ribadito l'assunto dell'insequestrabilità della somma eccedente la quota pignorabile del rateo pensionistico, a fronte del fatto che sul conto corrente confluivano solo le somme relative alla pensione.

Nella motivazione della Sentenza in commento si legge che, anche in materia di sequestro preventivo, possono applicarsi i principi dettati da norme speciali in materia di limiti di pignorabilità e sequestrabilità di somme rivenienti da trattamenti retributivi e pensionistici, limiti volti a garantire i diritti inalienabili della persona (cfr. Cass., n. 15795/2015).

Il provvedimento rimarca anche i plurimi interventi della Corte costituzionale, riferiti al c.d. minimo vitale, tale da giustificare i limiti all'azione di rivalsa dei creditori, anche se di incerta definizione, tanto da essere rimesso, in assenza di parametri definiti, alla valutazione del giudice dell'esecuzione.

La Corte richiama l'art. 545 c.p.c., come modificato dal d.l. n. 83/2015. La norma prevede che alcune somme, tra cui quelle dovute a titolo di pensione, di indennità che tengono luogo di pensione, o di assegni di quiescenza, nel caso di accredito su conto bancario o postale intestato al debitore, possono essere pignorate, per l'importo eccedente il triplo dell'assegno sociale, quando l'accredito ha luogo in data anteriore al pignoramento.

Invece, quando l'accredito ha luogo alla data del pignoramento o successivamente, le predette somme possono essere pignorate nei limiti previsti dal terzo, quarto, quinto e settimo comma dell'art. 545 c.p.c., nonché dalle speciali disposizioni di legge. Sarà parzialmente inefficace il pignoramento eseguito in violazione dei divieti e oltre i limiti previsti dalla norma e dalle speciali disposizioni di legge.

La riforma, dunque, ha dato rilievo alla distinzione tra crediti e risparmi, introducendo un diverso limite per le due tipologie, correlate al fatto che il pignoramento sia successivo all'accredito ovvero contestuale o precedente rispetto ad esso.

Numero Verde
800 754445
www.eurocqs.it
FINANZIAMENTI
FLASH
CONTATTACI PER UN PREVENTIVO GRATUITO
DURATA 120 MESI • TAN 3,70 %
RATA
NETTO RICAVO
TAEG
314,00
30.085,28
4,75
210,00
20.035,15
4,85
127,00
12.062,07
4,95
Per ottenere le condizioni sopra indicate, è necessario presentare questa offerta e dimostrare di essere un iscritto Siulp.
IN CONVENZIONE CON IL SIULP
CESSIONE DEL QUINTO
PRESTITO CON DELEGA
PRESTITI PERSONALI
PRESTITI PENSIONATI
PRESENTI IN TUTTA ITALIA
DIREZIONE GENERALE ROMA
FINANZIAMO DIPENDENTI STATALI, PUBBLICI, PRIVATI E PENSIONATI
EUROCQS
GRUPPO BANCARIO MEDIOLANUM